

sione, non imputabile alla parte interessata, resterà forse viziata l'autenticità dell'atto? Certamente ciò sarebbe enorme, e non sussisterebbe né in ragione, né in legge motivo alcuno che valesse a giustificare questa disposizione del tutto arbitraria.

In quanto alla seconda espressione dell'articolo in esame, che riguarda la data certa, io appoggio efficacemente le osservazioni che il deputato De Luca ha presentate; imperocché il nostro Codice civile, ed i Codici civili, io credo, di tutte le nazioni, fanno una distinzione essenzialissima tra la necessità della registrazione per imprimere agli atti privati l'effetto della data certa riguardo a' terzi, e le conseguenze che anche senza registro spiegano tra' contraenti, poichè nelle relazioni tra loro hanno data certa, anche senza che per essi vi sia bisogno della formalità del registro.

Riassumo le mie argomentazioni: siamo, lo ripeto, in una legge di finanza, e non dobbiamo seriamente stabilire altro, tranne ciò che concerne l'esazione dei diritti fiscali, che siamo chiamati a votare.

Appoggio quindi, ed anzi chiedo espressamente alla mia volta la soppressione di quest'articolo, come quello che potrebbe ingenerare delle ambiguità e delle derogazioni alle disposizioni della legge civile; e poichè la chiesta soppressione non turba l'economia della legge finanziaria, non credo che la Commissione possa rifiutare di acconsentirvi.

TONELLO, relatore. La Commissione persiste nel mantenere l'articolo quale venne proposto dal Ministero. Essa crede che, sebbene si dica in quest'articolo che la registrazione dà legale esistenza e data certa agli atti, non ne venga per conseguenza che questo sia l'unico modo di dar legale esistenza e data certa agli atti. Naturalmente gli atti che hanno autenticità pel fatto dell'ufficiale pubblico, hanno legale esistenza, hanno data certa, senza che la ricevano dalla registrazione. Ma gli atti che non avrebbero altrimenti data certa e legale esistenza, l'acquisteranno per la registrazione, ed è bene che la legge lo dica.

Farò inoltre osservare che l'articolo non può essere inteso per modo che questa sia l'unica maniera per cui le scritture acquistano data certa. Ciò sarebbe all'uopo spiegato dall'articolo 89 di questa stessa legge, in cui è detto: « La data degli atti per scritture private non potrà essere opposta all'amministrazione del registro, per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte di una delle parti od altrimenti, a termine della legge civile. »

Quindi si vede che da questa legge sono conservati tutti gli altri modi che prescrivono le varie leggi civili in vigore nelle diverse provincie, per cui le scritture acquistano data certa; perciò la Commissione crede che sia utile mantenere quest'articolo.

DE LUCA. Le osservazioni fatte dal regio commissario per indicare che la registrazione determinerà la legale esistenza degli atti in una legge che deve essere precisa e chiara non hanno fondamento; imperocché nei pubblici titoli, negli strumenti, ancorchè manchi la registrazione, l'esistenza non si può rievocare in dubbio.

Quando l'atto pubblico non è registrato, vale come scrittura privata, e la data è quella in esso scritta, e però la legale esistenza e la data stanno senza il registro. Non sembra dunque che possa ammettersi l'opposizione fatta dalla Commissione e dal regio commissario.

ABATEMARCO. Anch'io osservo che questo articolo, onde possa evitarsi ogni equivoco, avrebbe bisogno di un'aggiunta, cioè dovrebbe dirsi: « la registrazione degli atti ne assicura

la legale esistenza, e dà loro la data certa a termini delle leggi civili. »

Quest'aggiunta chiarirebbe tutto.

Riportandosi allora alle leggi civili, quest'articolo rimarrebbe soverchio; ma, volendo pur conservarlo, insisto perchè si aggiunga la clausola: *a termine delle leggi civili.*

MICHELINI. Chieggo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Cempini ha facoltà di parlare.

CEMPINI. La lettura di quest'articolo aveva fatto nascere anche nell'animo mio il dubbio che si potesse intendere che d'ora innanzi l'unico modo di dare data certa agli atti fosse la registrazione. Ora ognuno sa come ciò sarebbe assurdo, in quanto che le leggi riconoscano molti altri modi indipendenti dalla registrazione, con cui un atto acquista data certa.

Le spiegazioni offerte dal regio commissario e dal relatore mi hanno rassicurato, in quanto che essi hanno per primi riconosciuto che altri modi esistono per dare la data certa ad un atto, indipendentemente dalla sua registrazione.

Dopo queste spiegazioni mi sembrerebbe pur nonostante opportuno di togliere qualunque dubbio che possa lasciare la dizione dell'articolo.

Secondo la dizione dell'articolo, soltanto in un modo implicito dovrebbe ritenersi che altri modi sussistono per dare agli atti data certa. Ora mi pare che sarebbe meglio introdurre questo concetto esplicitamente dentro l'articolo. Io crederei quindi di proporre un emendamento così concepito:

« La registrazione degli atti è uno dei modi che ne assicurano la legale esistenza, e danno loro la data certa. »

Io credo che questo semplice emendamento potrebbe conciliare tutte le opinioni che sono state emesse finora.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Le cose dette dopo la mia proposta, anche da coloro che non l'approvano, mi pare vengano in sostegno d'essa.

L'ultimo preopinante, per esempio, di quest'articolo fa veramente un vero articolo di Codice civile, il quale ha nulla che fare con una legge di finanza.

Quest'articolo, secondo me, non è solamente inutile, come ho dimostrato, ma è ancora pericoloso. Sarà con quest'articolo abrogato l'articolo 1436 del Codice civile? Tutti hanno dichiarato di no. Ma i magistrati, i quali non istanno alle dichiarazioni che si fanno in questo recinto, ma al testo della legge, possono invocare la massima: *lex quod voluit expressit*; dunque, quando si dice che la registrazione degli atti ne assicura la legale esistenza e dà la data certa, ciò vuol dire che gli atti, senza distinzione tra pubblici e privati, perchè qui la legge non distingue, i quali non sono registrati, non hanno legale esistenza, nè data certa. E siccome questa legge è posteriore al Codice, così si potrebbe ragionevolmente credere che essa abroghi il citato articolo del Codice. E ciò è tanto vero che si sono proposti dei ripieghi per mantenere in osservanza quell'articolo e gli articoli delle altre legislazioni che gli sono analoghi.

Quindi io non posso a meno d'insistere primieramente sulla soppressione di quest'articolo 2; in secondo luogo, subordinatamente, sull'aggiunta della parola *privati* dopo *atti*.

PRESIDENTE. Il deputato Pirolì ha facoltà di parlare.

PIROLÌ. Io appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Michelini per la soppressione di quest'articolo. Egli ha già accennata una ragione, la quale è perentoria. L'esistenza degli atti nel rispetto alle parti contraenti non dipende dalla